Ordinanza Sindacale N. 818 Del 16/09/2025

IL SINDACO

OGGETTO: **CELEBRAZIONI FESTA DI SAN MATTEO 2025. DIVIETO DI VENDITA BEVANDE IN BOTTIGLIE O COMUNQUE CONTENITORI DI VETRO, OVVERO LATTINE IN METALLO, DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, ANCHE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E IN FORMA AMBULANTE.**

PREMESSO che con:
- l'Ordinanza Sindacale n. 0167709/2021 del 10/09/2021,
- l'Ordinanza Sindacale n. 0167240/2021 del 09/09/2021,

è stata regolamentata la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ed assimilabili, sull'intero territorio cittadino;

che, nella fattispecie, sono state disciplinate le modalità di conferimento dei rifiuti in vetro, individuati in: bicchieri, biglie in vetro, bottiglie, contenitori per alimenti, cristalli, fiale, lastre, vasi, flaconi;

che, nello specifico, è stato disposto il corretto conferimento dei rifiuti di plastica acciaio e alluminio;

che sono state, inoltre, indicate le modalità di conferimento consentite;

PREMESSO che con l'Ordinanza Sindacale n. 0137661/2021 del 23/07/2021 sono stati vietati, su tutto il territorio comunale, quei comportamenti che tendono a pregiudicare il decoro urbano, la salubrità pubblica e privata, nonché la pubblica e privata incolumità;

PREMESSO che le manifestazioni relative alle celebrazioni del Santo Patrono, nella giornata del 21/09/2025, porteranno in città un notevole afflusso di persone;

che il suindicato evento, trattandosi di una iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto la suddetta manifestazione viene classificata nella tabella della Circolare del Ministero degli Interni Gabinetto del Ministro n.11001/110/(10) del 18/07/2018 come "Manifestazione con profilo rischio elevato";

CONSIDERATO che con la Delibera di Giunta Comunale n. 1673 del 06/04/1994 e nell'ambito del P.T.G.U. adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 1665 del 24/06/1996 è stata individuata come Z.P.R.U. (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) l'area cittadina così delimitata: "il territorio urbano compreso da/tra

Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni

il mare e la linea ferroviaria Salerno – Vietri, precisamente alla via Salvatore de Renzi, tra il fiume Irno a Est e a Ovest la gradinata De Santis – Piazza Alario – Traversa Marcina";
che con Delibera di Giunta Comunale n. 983 del 01/08/2001, è stata ampliata la Z.P.R.U. includendo le vie: a Nord via Pellecchia – via Amaturo – largo Lombardi, compresa piazza Casalbore, ad Ovest via dei Principati, a Sud via Pietro da Eboli compreso il Trincerone Ferroviario, a Est via Dalmazia;

AFFERMATA la presenza di numerosi esercizi pubblici, nella zona Centro nonché in zona Centro Storico e che l'apertura degli stessi si protrae sino a notte inoltrata;

VALUTATA quindi la seria eventualità di un grave turbamento della quiete urbana, nonché di un reale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTA la necessità di adottare delle misure di sicurezza per la cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano e quindi di contrastare efficacemente nascenti o reiterati episodi di violenza;

RITENUTA l'esigenza di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti il lavoro;

V I S T O che l'articolo 50, c. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D. L. 23.05.2008, n. 92 convertito con Legge 24.07.2008, n. 125, stabilisce che il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto;

V I S T O l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

V I S T O che l'articolo 50 c.7-bis.1. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi del comma 7-bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro;

O R D I N A

1. E' vietata, dalle ore 16:00 del 21/09/2025 alle ore 05:00 del 22/09/2025, nel nucleo urbano circoscritto dalla Z.P.R.U. (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica), ovvero nell'area cittadina così delimitata: il territorio urbano compreso da/tra il mare e la linea ferroviaria Salerno – Vietri, precisamente alla via Salvatore de Renzi, tra il fiume Irno a Est e a Ovest la gradinata De Santis – Piazza Alario – Traversa Marcina, a Nord via Pellecchia – via Amaturo – largo Lombardi, compresa piazza Casalbore, a Ovest via dei Principati, a Sud via Pietro da Eboli compreso il Trincerone Ferroviario, a Est via Dalmazia, la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in metallo, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio,

Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni

compresi i distributori automatici ed in forma ambulante.

2. E' vietata, dalle ore 16:00 del 21/09/2025 alle ore 05:00 del 22/09/2025, nelle aree comprese nel nucleo urbano come sopra delimitato, la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di bevande in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in metallo, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, compresi i distributori automatici ed in forma ambulante, **fatta eccezione dell'ordinario servizio e consumazione ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano previa autorizzazione suolo pubblico o aperto al pubblico.**
3. E' vietato, nelle aree comprese nel nucleo urbano come sopra delimitato, abbandonare in modo incontrollato rifiuti.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di euro 1000,00 (euro mille), ai sensi dell'articolo 50 c.7-bis.1. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto tale comportamento pregiudica il decoro dei luoghi pubblici nonché la pubblica e privata incolumità. Il trasgressore ha facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
5. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente Ordinanza, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

M A N D A

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale e per conoscenza alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
VINCENZO NAPOLI / ArubaPEC S.p.A.

Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni